

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento)

(Estensore: CORBETTA)

Roma, 22 giugno 2022

Sull'Atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 381)

La 14^a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo;

rilevato che in attuazione della delega per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, sulle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo, prevista dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dai criteri specifici di delega dell'articolo 14 della stessa legge, il Governo ha presentato tre schemi di decreto legislativo: n. 381, relativo al sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali; n. 382, relativo alle autorità e soggetti competenti in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili, e alle procedure e strumenti utilizzabili a tali fini; n. 383, in materia di commercio, importazione e conservazione di animali selvatici ed esotici, e di formazione per gli operatori e professionisti degli animali;

considerato che lo schema di decreto stabilisce le procedure di attuazione sul territorio nazionale della parte IV "Registrazione, riconoscimento, tracciabilità e movimenti" del regolamento (UE) 2016/429, nonché le misure supplementari nazionali inerenti: la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali; le informazioni da riportare nella Banca dati nazionale relativa agli stabilimenti, agli operatori, agli animali e agli eventi; l'identificazione degli animali detenuti; la documentazione; le azioni in caso di non conformità e le sanzioni; le misure transitorie per proteggere i diritti dei portatori d'interesse;

considerato, al riguardo, che l'articolo 269, paragrafo 1, lettera d), del regolamento, consente agli Stati membri di prevedere, nei propri territori, misure supplementari o più rigorose, per quanto riguarda la registrazione, l'approvazione, la conservazione della documentazione e dei registri;

considerato, inoltre, che, essendo il regolamento (UE) 2016/429 strettamente correlato al regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, lo schema di decreto legislativo prevede anche disposizioni che rinviano al decreto legislativo n. 27 del 2021, attuativo del citato regolamento (UE) 2017/625;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

Al Presidente
delle Commissioni 9^a e 12^a riunite
S E D E

1) in riferimento all'articolo 5, che prevede che gli operatori degli stabilimenti in cui sono detenuti animali o materiale germinale, nonché gli operatori che effettuano operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento e i trasportatori, prima di iniziare la propria attività, provvedano, a loro spese, a registrare nella banca dati nazionale i relativi stabilimenti e attività, si valuti l'opportunità di un chiarimento circa il periodo transitorio relativo alla registrazione degli stabilimenti e attività, in quanto, per le registrazioni successive all'entrata in vigore del decreto in esame, il comma 1 dell'articolo 5 rinvia all'articolo 23, che al comma 2 prevede che, fino alla data di entrata in vigore del manuale operativo, continuino ad applicarsi le modalità vigenti, ma solo con riferimento all'identificazione, registrazione e tracciabilità degli animali e non anche degli stabilimenti e relative attività;

2) si valuti, inoltre, l'opportunità di un analogo chiarimento, in riferimento all'obbligo di riconoscimento previsto dall'articolo 6;

3) in riferimento all'articolo 5, comma 4, si valuti l'opportunità di chiarire la portata del riferimento al termine "abitazioni", nelle quali sono detenuti animali da compagnia esclusi dall'obbligo di registrazione, in considerazione della molteplicità di tipi di immobili in cui i proprietari possono detenere tali animali;

4) in riferimento all'articolo 16, che dispone l'obbligo per il proprietario o l'operatore di un animale da compagnia di provvedere all'identificazione di quest'ultimo, ai fini della sua registrazione nell'apposita sezione della banca dati nazionale, secondo le modalità e i tempi indicati con decreto ministeriale, si valuti l'opportunità di chiarirne il coordinamento con la disciplina sulla registrazione di cui al precedente articolo 5;

5) in riferimento agli articoli da 17 a 20, che stabiliscono sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle norme di cui al decreto, si evidenzia che per alcune delle sanzioni previste è posto un limite minimo di 100 euro, mentre il principio generale di delega di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 prevede importi non inferiori a 150 euro e non superiori a 150.000 euro. Si valuti, pertanto, se le deroghe previste, rispetto al suddetto valore minimo generale, trovino un fondamento, diretto o indiretto, in norme sanzionatorie già vigenti e oggetto di abrogazione da parte del successivo articolo 22;

6) si segnala, infine, la necessità di rivedere la numerazione dei commi dell'articolo 24.

Gianmarco Corbetta